

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEFANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BISA, BOF, CAVAN-
DOLI, FRASSINI, IEZZI, NISINI, OTTAVIANI, PRETTO**

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura
e assistenza svolta dallo studente *caregiver* familiare

Presentata il 23 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il *caregiver* è una persona che, gratuitamente, si prende cura, o aiuta a prendersi cura, di un altro individuo che non può svolgere in maniera autonoma le attività quotidiane. La persona che ha bisogno di cura di solito è un familiare, affetto da disabilità fisica o mentale o da una dipendenza da droga o alcool ovvero da una malattia terminale o cronica.

Quando parliamo di studenti *caregiver* familiari facciamo riferimento a soggetti fino a 24 anni di età, anche se le diversità culturali e nazionali riscontrate in alcuni Paesi rendono questa fascia di età estendibile fino a 30 anni.

Identificare gli studenti *caregiver* familiari, coinvolgendo le scuole, le università e, in generale, il mondo dell'istruzione e della formazione, è il primo passo per

comprendere i bisogni che queste persone hanno e rispondere a essi con un appropriato supporto.

Per l'ISTAT i ragazzi fra i 15 e i 24 anni che nel nostro Paese si prendono cura di un familiare adulto fragile sono circa 170.000, pari al 2,8 per cento della popolazione di questa fascia di età.

L'impatto dell'attività di cura nei confronti di un familiare su un giovane *caregiver* può essere molto pesante e può comportare minor tempo a disposizione per lo studio, ansia, preoccupazione, solitudine e assenze scolastiche. Tutto ciò può compromettere il rendimento scolastico e minare la serenità di questi giovani, già provati da gravi responsabilità.

Gli studenti *caregiver* familiari nello svolgere questo ruolo si assumono responsabilità che normalmente sono proprie degli

adulti e, naturalmente, questo ha un impatto significativo sulla loro vita quotidiana. Le ricerche hanno rilevato che essi possono avere difficoltà a frequentare le lezioni e hanno un basso rendimento scolastico. Spesso arrivano in ritardo a scuola o non hanno il tempo sufficiente per svolgere i compiti e questo fa sì che i loro risultati scolastici siano inferiori rispetto alle loro potenzialità. Spesso non riescono a far capire ai loro coetanei i problemi che hanno e questo riduce le già scarse opportunità di socializzazione per il poco tempo libero che hanno e, anche per questo, spesso corrono un maggior rischio di essere vittime di bullismo rispetto ai loro coetanei. Presentano problemi emotivi (preoccupazione, stress, ansia, depressione, rabbia, risentimento) e problemi di salute (legati alla carenza di sonno o al sollevamento di pesi).

Le famiglie dove ci sono ragazzi o giovani adulti con un ruolo di cura sono spesso nuclei monogenitoriali e quindi non esistono alternative e il ragazzo deve prendersi cura del genitore con una malattia cronica o psichiatrica, oppure sono famiglie con un componente disabile magari un fratello e in cui i genitori non riescono a coprire completamente il fabbisogno assistenziale. Spesso accade che per motivi economici non ci si possa permettere un aiuto a pagamento, così è l'altro figlio che supporta i genitori: questa, fra le due, è ovviamente la situazione più semplice perché il carico assistenziale è ripartito, mentre le situazioni più difficili sono quelle in cui c'è solo il figlio con un genitore.

L'impatto che il ruolo di *caregiver* familiare ha su un ragazzo che va a scuola o all'università è molto forte, molto più di quello che può essere su un adulto. È facile immaginare come la stanchezza possa avere conseguenze sul rendimento scolastico, che poi ha conseguenze sul futuro, in una spirale negativa: magari il giovane *caregiver* sceglierà una scuola superiore che richieda un impegno minore, oppure dopo la scuola superiore sceglierà di andare a lavorare e rinuncerà all'università, oppure sceglierà una facoltà che non lo obblighi ad allontanarsi troppo da casa. Inoltre si devono

tenere in considerazione l'aspetto emotivo, lo stress e la difficoltà nelle relazioni: il tempo dedicato alla cura viene sottratto a quello dedicato allo svago e al tempo libero, per cui i giovani *caregiver* sono spesso costretti a rinunciare alle attività a cui si dedicano normalmente i coetanei, come gite, uscite e attività sportive.

Con la presente proposta di legge si intende sostenere il più possibile questi ragazzi e agevolarli nel loro percorso formativo, vista la grande responsabilità che si assumono nell'assistere i loro familiari. Per questo è importante riconoscere e valorizzare le competenze trasversali che questi ragazzi sviluppano, anche al fine di sostenerli nel percorso di inserimento lavorativo, prevedendo il riconoscimento dell'esperienza di cura come credito formativo, come già accade per il volontariato o per le attività sportive, con l'impegno di rendere applicabile questo riconoscimento anche nei contesti universitari.

La direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012 concernente gli « Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica » riporta che: « ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta ».

Proprio in base a queste indicazioni si ritiene possibile inserire la categoria degli studenti *caregiver* familiari tra quelle con bisogni educativi speciali (BES). Di conseguenza si prevede che i consigli di classe adottino un « piano educativo personalizzato » per i giovani che si trovano per una fase momentanea o prolungata ad assistere un proprio caro. Concretamente, gli studenti che hanno un piano didattico personalizzato possono avere interrogazioni programmate, se necessario vedersi fissati obiettivi minimi per alcune discipline, recuperare le verifiche mancate e contare su un compagno *tutor* per trasmettere loro i compiti. Ove necessario è altresì possibile de-

rogare al limite massimo di assenze dalla scuola senza conseguenze sulla validità dell'anno scolastico.

All'atto dell'iscrizione viene somministrato un questionario per quantificare il carico di cura che sostiene lo studente e la scuola s'impegna ad esaminare con le famiglie le singole situazioni, con l'ausilio di uno psicologo di riferimento.

La proposta di legge intende inoltre agire su due fronti ugualmente importanti. Il primo è quello degli insegnanti e degli educatori che, se adeguatamente formati, possono svolgere un ruolo fondamentale nell'identificazione precoce e nel fornire supporto al *caregiver* aiutandolo a conciliare al meglio istruzione e vita sociale. Il

secondo è quello degli altri ragazzi: i giovani *caregiver* familiari, tramite i laboratori, possono autoidentificarsi come tali ed essere quindi indotti a cercare aiuto e a rendere visibile una situazione familiare non esplicitata fino a quel momento, mentre i giovani privi di responsabilità di cura, se sensibilizzati in tal senso, possono dare un adeguato supporto ai compagni *caregiver* in termini di comprensione, accoglienza, aiuto e superamento degli stereotipi associati alla malattia e alla disabilità. Questo è tra i compiti principali della scuola: proteggere e insieme far crescere i giovani per dare a tutti le stesse possibilità, in linea con quanto sancito dalla nostra Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il sistema educativo d'istruzione e formazione e il sistema universitario riconoscono e valorizzano la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconoscono la valenza sociale e ne tutelano i bisogni specifici, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto volti al miglioramento della qualità di vita e all'integrazione a pieno titolo dello stesso nel contesto scolastico e universitario.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Il *caregiver* familiare è la persona che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile si prende cura di un familiare in condizioni di non autosufficienza assistendolo nel suo ambiente domestico, supportandolo nella vita di relazione, concorrendo al suo benessere psico-fisico e aiutandolo nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative.

2. Per studenti *caregiver* familiari si intendono i *caregiver* familiari di età non superiore a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Inserimento degli studenti caregiver familiari tra le categorie con bisogni educativi speciali)

1. Nella scuola secondaria di secondo grado il consiglio di classe adotta gli interventi didattici necessari, tra cui misure compensative e dispensative e piani didattici personalizzati, per garantire agli studenti *caregiver* familiari di raggiungere, al pari degli altri studenti, il successo scolastico, come previsto dalla direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca del 27 dicembre 2012, recante « Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica » e dalla circolare del medesimo Ministero n. 8 del 6 marzo 2013.

2. Il consiglio di classe decide se la situazione personale dello studente *caregiver* familiare possa giustificare la deroga al limite minimo di frequenza stabilito dall'articolo 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, a condizione, comunque, che l'elevato numero di assenze non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione finale del medesimo studente.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le scuole invitano gli studenti *caregiver* familiari a compilare un questionario per misurare il loro impegno di cura.

4. Nelle università la direzione didattica adotta gli interventi necessari, tra cui misure dispensative relativamente al limite minimo di presenze nelle facoltà con obbligo di frequenza e piani di studio personalizzati per l'inserimento e l'integrazione degli studenti *caregiver* familiari.

5. Ai fini di cui al comma 4, le università promuovono servizi di inclusione gestiti da personale amministrativo con il supporto di psicologi, anche avvalendosi della collaborazione di studenti universitari appositamente selezionati nell'ambito dell'attività di tutorato.

6. La direzione didattica si adopera, altresì, per favorire la partecipazione degli studenti *caregiver* familiari alle iniziative promosse dagli atenei in materia di informazione e orientamento al mondo del lavoro, agli incontri formativi sugli strumenti di ricerca di lavoro e a eventuali servizi di mediazione tra domanda e offerta di *stage* e di lavoro.

Art. 4.

(Crediti formativi per gli studenti caregiver familiari)

1. Nel caso di studenti *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, l'attività

di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. Nel caso di studenti *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.

Art. 5.

(Laboratori per docenti e studenti)

1. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati laboratori di informazione e sensibilizzazione rivolti ai docenti in materia di attività di cura familiare di tipo assistenziale, di individuazione degli studenti che svolgono tale attività e di impatto che questa ha sulle loro prospettive di vita e di formazione scolastica.

2. Nelle scuole di cui al comma 1 possono essere altresì attivati laboratori rivolti agli studenti per favorire e promuovere l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e per sviluppare l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva.

Art. 6.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è emanato il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

2 All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19PDL0057790